



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2012
(OR. en)**

18268/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0224 (NLE)**

**AVIATION 265
RELEX 1309
NT 21**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Turchia su alcuni
 aspetti relativi ai servizi aerei

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

L'UNIONE EUROPEA (in seguito denominata "Unione")

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA (in seguito denominata "Turchia")

dall'altra

(in seguito denominate le "parti")

VISTA la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale, che costituiscono la base giuridica dell'associazione della Turchia con l'UE,

VISTA l'adozione, in occasione della conferenza intergovernativa di Lussemburgo del 3 ottobre 2005, del quadro di negoziazione, in particolare degli articoli 1, 2 e 6,

VISTA la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia e il programma nazionale della Turchia del 2008 per l'adozione dell'acquis UE con il quale la Turchia accetta e si dichiara disposta ad attuare l'intero "acquis" in relazione alle questioni di trasporto aereo al momento dell'adesione all'UE,

CONSTATANDO che, fino a detta adesione, il presente accordo preparerà la partecipazione della Turchia ai progetti di aviazione civile dell'Unione, in particolare il "Cielo unico europeo", al fine di assistere la Turchia nell'adozione dell'"acquis",

CONSTATANDO che la Corte europea di giustizia ha rilevato che alcune disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra vari Stati membri dell'Unione e paesi terzi sono incompatibili con il diritto dell'Unione,

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione e la Turchia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure opportune per eliminare le incompatibilità tra detti accordi e il diritto dell'Unione,

CONSTATANDO che l'Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione i vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di detti paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità del diritto dell'Unione,

RICONOSCENDO che la coerenza tra il diritto dell'Unione e le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra gli Stati membri dell'Unione e la Turchia costituiranno una base giuridica adeguata per i servizi aerei tra l'Unione e la Turchia e preserveranno la continuità di detti servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù del diritto dell'Unione i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione e la Turchia che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di detti accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che l'Unione non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di incrementare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione e la Turchia, di pregiudicare l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Turchia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

CONSTATANDO che nessuna disposizione del presente accordo dovrebbe essere intesa in modo da conferire al vettore aereo di uno Stato membro che ha proceduto alla designazione il privilegio di trarre beneficio dalla frequenze non utilizzate tra la Turchia e altri Stati membri prima che le procedure concernenti la designazione siano state debitamente completate tra lo Stato membro che ha proceduto alla designazione e la Turchia,

CONSTATANDO che il principio delle eque e pari opportunità stabilito negli accordi bilaterali pertinenti in materia di servizi aerei per i vettori aerei della Turchia e comunitari saranno pienamente rispettati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designate da tale Stato Membro.
4. La concessione di diritti di traffico continuerà ad essere effettuata mediante accordi e intese bilaterali in materia di servizi aerei.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato 2, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad esso rilasciati dalla Turchia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione rispettivamente delle autorizzazioni o dei permessi del vettore aereo. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato 2, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione, da parte della Turchia, di un vettore aereo, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione, rispettivamente, delle autorizzazioni o dei permessi del vettore aereo.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Turchia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i. il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente al diritto dell'Unione; e
- ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

- iii. il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, o ad altri Stati elencati nell'allegato 3 e/o a cittadini di detti altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.
3. La Turchia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
- i. il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente al diritto dell'Unione; o
 - ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo o se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o
 - iii. il vettore aereo non appartenga e non sia effettivamente controllato, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri o da altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o da cittadini di detti altri Stati; o
 - iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra la Repubblica di Turchia e un altro Stato membro, e la Turchia dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in tale altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra la Turchia e tale altro Stato membro; o

- v. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo e di una licenza di esercizio rilasciati da uno Stato membro con il quale la Repubblica di Turchia non abbia un accordo bilaterale in materia di servizi aerei, e ai vettori designati dalla Repubblica di Turchia non siano stati riconosciuti, su base reciproca, i diritti di traffico necessari o le opportunità commerciali connesse verso tale Stato membro.

La Turchia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Turchia, uno Stato membro concede gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i. il vettore aereo sia stabilito in Turchia; e
- ii. la Turchia eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; e
- iii. il vettore appartenga e sia effettivamente controllato, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, dalla Turchia e/o da cittadini turchi.

5. Uno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Turchia qualora:

- i. il vettore aereo non sia stabilito in Turchia; o

- ii il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Turchia o la Turchia non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o
- iii. il vettore non appartenga e non sia effettivamente controllato, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, dalla Turchia e/o da cittadini turchi.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli elencati nell'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Turchia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Turchia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio di tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato 2, lettera d).
2. In deroga ad ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato dalla Turchia che opera tra un punto situato nel territorio di tale Stato membro e un altro punto situato nel territorio di detto Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) richiede o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o restringano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Consultazione, revisione o modifica

1. Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
2. Le parti monitorano e verificano regolarmente l'attuazione del presente accordo. Dette verifiche valutano gli eventuali effetti imprevisti dell'accordo, rilevati da entrambe le parti.
3. Se richiesto da una delle parti, queste organizzano delle consultazioni entro sessanta giorni al fine di discutere delle risposte adeguate a detti effetti imprevisti, a seguito delle quali l'accordo può essere rivisto o modificato.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ARTICOLO 9

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato 1 comporta la contemporanea inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo elencato nell'allegato 1.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta la contemporanea inefficacia del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per il governo della Repubblica di Turchia

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 dell'accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Turchia e gli Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo, come successivamente modificati:

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Turchia, firmato a Vienna il 31 ottobre 1967, in seguito denominato "Accordo Turchia – Austria" nell'allegato 2;
 - modificato dal Protocollo fatto ad Ankara l'11 marzo 2008;
 - modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Istanbul il 30 settembre 2009;
- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 28 aprile 1972, in seguito denominato "Accordo Turchia – Belgio" nell'allegato 2;

- accordo sui trasporti aerei tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica di Turchia, fatto ad Ankara il 18 aprile 1966, sostituito dall'accordo in materia di trasporti aerei tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 21 aprile 2004, in seguito denominato "Accordo Turchia – Bulgaria" nell'allegato 2;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 28 gennaio 2010;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 15 aprile 1996, in seguito denominato "Accordo Turchia – Repubblica ceca" nell'allegato 2;

- accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 13 novembre 1970, in seguito denominato "Accordo Turchia – Danimarca" nell'allegato 2;
 - modificato dal verbale concordato fatto ad Ankara il 12 aprile 1996;
 - modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Oslo il 6 novembre 2009;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della repubblica d'Estonia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 17 ottobre 2001, in seguito denominato "Accordo Turchia – Estonia" nell'allegato 2;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 25 marzo 1975, in seguito denominato "Accordo Turchia – Finlandia" nell'allegato 2;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Istanbul il 1° ottobre 2009;
- accordo fra il governo provvisorio della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 12 ottobre 1946, in seguito denominato "accordo Turchia - Francia" nell'allegato 2;
- accordo fra la Repubblica federale tedesca e la Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 5 luglio 1957, in seguito denominato "Accordo Turchia – Germania" nell'allegato 2;
 - modificato dal verbale concordato fatto a Bonn il 20 novembre 1997;
- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica di Turchia relativo ai servizi aerei, firmato ad Ankara il 22 luglio 1947, in seguito denominato "Accordo Turchia – Grecia" nell'allegato 2;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 12 giugno 2009;
- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica popolare di Ungheria e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara l'8 giugno 1966, nel seguito denominato "Accordo Turchia – Ungheria" nell'allegato 2;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo dell'Irlanda e il governo della Repubblica di Turchia, firmato a Dublino il 24 gennaio 1980, in seguito denominato "Accordo Turchia – Irlanda" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 25 novembre 1949, in seguito denominato "accordo Turchia – Italia" nell'allegato 2;
- Accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 15 settembre 1995, in seguito denominato "Accordo Turchia – Lettonia" nell'allegato 2;
- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Turchia, firmato a Vilnius l'11 luglio 1994, in seguito denominato "Accordo Turchia - Lituania" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 12 ottobre 1988, in seguito denominato "accordo Turchia – Lussemburgo" nell'allegato 2;
- accordo fra la Repubblica di Malta e la Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Malta l'8 agosto 1985, in seguito denominato "Accordo Turchia – Malta" nell'allegato 2;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 17 settembre 1971, in seguito denominato "Accordo Turchia – Paesi Bassi" nell'allegato 2;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 1° febbraio 1983;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto a L'Aia il 10 giugno 1988;
 - modificato dal verbale concordato fatto ad Ankara il 22 gennaio 1997;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 25 agosto 1967, in seguito denominato "Accordo Turchia – Polonia" nell'allegato 2;
 - modificato dallo scambio di note diplomatiche del 14 ottobre 1994 e del 14 novembre 1994;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Portogallo e il governo della Repubblica di Turchia, firmato a Lisbona il 13 marzo 1992, in seguito denominato "Accordo Turchia – Lituania" nell'allegato 2;
 - modificato dal verbale concordato fatto a Istanbul il 30 settembre 2009.

- Accordo in materia di trasporti aerei civili fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 2 maggio 1966, in seguito denominato "Accordo Turchia – Romania" nell'allegato 2;
 - modificato dal Protocollo aggiuntivo firmato ad Ankara il 19 febbraio 2002;
 - modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Bucarest il 2 marzo 2011;
- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Slovacchia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 2 aprile 1997, in seguito denominato "Accordo Turchia – Slovacchia" nell'allegato 2;
- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato a Lubiana il 3 aprile 1997, in seguito denominato "Accordo Turchia – Slovenia" nell'allegato 2;

- accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Spagna e il governo della Repubblica di Turchia, firmato a Madrid il 15 luglio 1975, in seguito denominato "Accordo Turchia – Spagna" nell'allegato 2;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara il 30 aprile 1990;
 - modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Ankara l'11 giugno 2008;
 - modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Madrid il 27 maggio 2010;

 - accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Turchia, firmato ad Ankara il 13 novembre 1970, in seguito denominato "Accordo Turchia – Belgio" nell'allegato 2;
 - modificato dal verbale concordato fatto ad Ankara il 12 aprile 1996;
 - modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Oslo il 6 novembre 2009;

 - accordo tra il governo di Sua Maestà nel Regno Unito e il governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato ad Ankara il 12 febbraio 1946; sostituito dall'accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Turchia in materia di servizi aerei, firmato a Istanbul il 14 luglio 2000, in seguito denominato "accordo Turchia – Regno Unito" nell'allegato 2.
-

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1
e di cui agli articoli da 2 a 4 dell'accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Austria;
 - articolo 3, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo Turchia – Belgio;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Bulgaria;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Repubblica ceca;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Danimarca;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Estonia;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Finlandia;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Germania;
 - articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo Turchia – Ungheria;
 - articolo 3 dell'accordo Turchia – Italia;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Lettonia;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Lituania;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Lussemburgo;
 - articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo Turchia – Malta;

- articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Paesi Bassi;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Polonia;
 - articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Turchia – Portogallo;
 - articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Turchia – Romania;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Slovacchia;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Slovenia;
 - articolo 4, lettera a), dell'accordo Turchia – Spagna;
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Svezia;
 - articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Regno Unito.
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Austria;
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Belgio;
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Bulgaria;
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Repubblica ceca;
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Danimarca;
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Estonia;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Francia;
 - articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo Turchia – Germania;
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Finlandia;
 - articolo 6 dell'Accordo Turchia – Grecia;

- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Ungheria;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Irlanda;
- Articolo 9 dell'Accordo Turchia – Italia;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Lettonia;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Lituania;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Lussemburgo;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Malta;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Paesi Bassi;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Polonia;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Portogallo;
- articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Turchia – Romania;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Slovacchia;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Slovenia;
- articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Spagna;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Svezia;
- articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Turchia – Regno Unito.

c) Sicurezza:

- articolo 15 ter dell'accordo Turchia – Austria;
- articolo 13 dell'accordo Turchia – Bulgaria;
- articolo sulla sicurezza come previsto dal Memorandum d'intesa fatto a Oslo il 6 novembre 2009, che modifica l'accordo Turchia – Danimarca;

- articolo 13 dell'accordo Turchia – Estonia;
- articolo in materia di sicurezza, quale previsto all'Appendice IV al Verbale concordato firmato a Bonn il 20 novembre 1997, che modifica l'accordo Turchia – Germania;
- articolo 7 ter, lettera a), dell'accordo Turchia – Finlandia;
- appendice 2 del verbale concordato Turchia – Paesi Bassi, fatto ad Ankara il 22 gennaio 1997;
- articolo 5ter dell'Accordo Turchia – Romania;
- articolo 7 ter, lettera a), dell'accordo Turchia – Spagna;
- articolo sulla sicurezza di cui al Memorandum d'intesa fatto ad Oslo il 6 novembre 2009, che modifica l'accordo Turchia – Svezia;
- articolo 14 dell'accordo Turchia – Regno Unito.

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- articolo 5 dell'accordo Turchia – Austria;
- articolo 5 dell'accordo Turchia – Belgio;
- articolo 5 dell'accordo Turchia – Bulgaria;
- articolo 6 dell'accordo Turchia – Repubblica ceca;
- articolo 5 dell'accordo Turchia – Danimarca;
- articolo 6 dell'accordo Turchia – Estonia;
- articolo 5 dell'accordo Turchia – Finlandia;
- articolo 3 dell'accordo Turchia – Francia;
- articolo 7 dell'accordo Turchia – Germania;
- articolo 3 dell'accordo Turchia – Grecia;
- articolo 6 dell'accordo Turchia – Ungheria;

- articolo 5 dell'accordo Turchia – Irlanda;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Italia;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Lettonia;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Lituania;
 - articolo 5 dell'accordo Turchia – Lussemburgo;
 - articolo 5 dell'accordo Turchia – Malta;
 - articolo 5 dell'accordo Turchia – Paesi Bassi;
 - articolo 5 dell'accordo Turchia – Polonia;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Portogallo;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Romania;
 - articolo 8 dell'accordo Turchia – Slovacchia;
 - articolo 6 dell'accordo Turchia – Slovenia;
 - articolo 8 dell'accordo Turchia – Spagna;
 - articolo 5 dell'accordo Turchia – Svezia;
 - articolo 8 dell'accordo Turchia – Regno Unito.
-

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 dell'accordo

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-